

2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche — per tipi, quantità e valori monetari — degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'art. 3. La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.

3-bis. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1.»

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).»

Nota all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 30 della citata legge n. 185 del 1990 si vedano le note alle premesse.

05G0113

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 2005.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche, dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Vista l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che detta disposizioni in materia di rideeterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, il comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche delle pubbliche amministra-

zioni ivi indicate, siano rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 2002, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, per un totale complessivo di 862 unità;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 2004, n. 77, recante disposizioni urgenti nei settori dell'agricoltura e della pesca, ed, in particolare, l'art. 2, comma 2-bis, che ha disposto un incremento della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, pari a complessive 239 unità di personale, distinte in n. 4 dirigenti di seconda fascia, n. 65 appartenenti alla posizione eco-

nomica C2, n. 140 della posizione economica B3, n. 10 della posizione economica B2, n. 10 della posizione economica B1 e n. 10 della posizione economica A1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 2004, con il quale i contingenti di personale, previsti nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui alla tabella A allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, sono incrementati in attuazione dell'art. 2, comma 2-bis, della citata legge 27 marzo 2004, n. 77, e contestualmente ripartiti per qualifiche dirigenziali, per aree funzionali, per posizioni economiche e per singoli profili professionali nell'ambito delle strutture in cui si articola l'Amministrazione, per un totale complessivo di 1.101 unità;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2004, n. 294, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 2004, con il quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito nella legge 19 gennaio 2001, n. 3, ha provveduto ad una successiva riorganizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, resasi necessaria a seguito dell'incremento dei contingenti delle qualifiche dirigenziali di seconda fascia derivante dalla più volte menzionata legge 27 marzo 2004, n. 77;

Vista la proposta formulata dal Ministro delle politiche agricole e forestali con nota n. 60692 in data 24 febbraio 2005, unitamente alla relazione tecnica allegata, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di dare attuazione alla disposizione ivi contenuta;

Atteso che, per l'Ispettorato centrale repressione frodi, la dotazione organica vigente alla data del 1° gennaio 2005, è costituita dai contingenti di personale individuati complessivamente nella tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2004;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi, come prospettata dal Ministro delle politiche agricole e forestali, comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con la conseguente diminuzione di 66 unità rispetto alla consistenza organica già definita con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2004;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero

delle politiche agricole e forestali, in attuazione della più volte richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93;

Preso atto del verbale del 14 febbraio 2005 con il quale, sulla proposta di rideterminazione e relativa ripartizione della dotazione organica, così come rappresentata dall'Amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso con foglio n. ACG/74-POAGR/765 del 5 aprile 2005, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro delle politiche agricole e forestali con la sopra citata nota, ai fini del raggiungimento del concerto, richiesto dall'art. 1, comma 93, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche, nonché ai profili professionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, ripartite nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 aprile 2005

p. Il Presidente: BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 6, foglio n. 233

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Riepilogo nazionale	
Dirigenti	
Dirigente 1° fascia	1
Dirigente 2° fascia	26
Totale	27
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	78
Coordinatore amministrativo	19
Coordinatore chimico	25
Coordinatore tecnico di laboratorio	1
Totale	123
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	150
Direttore amministrativo	46
Direttore chimico	56
Direttore tecnico di laboratorio	15
Totale	267
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	43
Collaboratore amministrativo	24
Collaboratore chimico	1
Collaboratore informatico	2
Collaboratore tecnico di laboratorio	11
Totale	81
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	102
Assistente informatico	27
Assistente tecnico agrario	176
Assistente tecnico di laboratorio	61
Totale	366
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Autista meccanico coordinatore	9
Operatore amministrativo	50
Operatore tecnico di laboratorio	33
Totale	92
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	61
Addetto tecnico di laboratorio	6
Autista meccanico	2
Totale	69
Area Funzionale A - Posizione economica A1	
Ausiliario	10
Totale	10
Totale generale	1035

05A05467